

Comune di Denice
Provincia di Alessandria

Intervento di manutenzione straordinaria
delle Strade Comunali

- Progetto Definitivo - Esecutivo -

Schema di Contratto
Capitolato Speciale d'Appalto
con Elenco prezzi unitari

Il committente



Il tecnico progettista



Denice, 02/05/2017

SOMMARIO

CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO (A CORPO)

- . ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO**
- . ART. 2 - AMMONTARE DELL'APPALTO (A CORPO)**
- . ART. 3 - DESCRIZIONE DELLE OPERE**
- . ART. 4 - DOCUMENTI ALLEGATI AL CONTRATTO**

CAPO 2 - DISCIPLINA CONTRATTUALE

- . ART. 5 - CONOSCENZA DELLE NORME DI APPALTO**
- . ART. 6 - STIPULA DEL CONTRATTO**
- . ART. 7 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**
- . ART. 8 - DEPOSITO CAUZIONALE - COPERTURA ASSICURATIVA**

CAPO 3 - TERMINI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

- . ART. 9 - CONSEGNA DEI LAVORI**
- . ART. 10 - DOMICILIO FISCALE DELL'APPALTANTE E NOMINA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE DELL'IMPRESA**
- . ART. 11 - DIREZIONE LAVORI**
- . ART. 12 - SUBAPPALTO - COTTIMO - CESSIONI**
- . ART. 13 - PROGRAMMA DI ESECUZIONE LAVORI**
- . ART. 14 - TEMPO UTILE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI - PENALE PER IL RITARDO**
- . ART. 15 - SOSPENSIONI - PROROGHE - NOVAZIONE TERMINE**
- . ART. 16 - SOSPENSIONE DEI LAVORI PER PERICOLO GRAVE ED IMMEDIATO O PER MANCANZA DEI REQUISITI MINIMI DI SICUREZZA**

CAPO 4 - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

- . ART. 17 - VARIAZIONI DELLE QUANTITA' DI LAVORO**
- . ART. 18 - VARIAZIONI DELL'IMPORTO DELL'APPALTO**
- . ART. 19 - DIFETTI DI COSTRUZIONE**
- . ART. 20 - COMPENSI PER DANNI DA FORZA MAGGIORE**

CAPO 5 - DISCIPLINA ECONOMICA

- . ART. 21 - ANTICIPAZIONI**
- . ART. 22 - REVISIONE PREZZI**

. ART. 23 - RISCOSSIONE E TEMPI DI PAGAMENTO

. ART. 24 - PAGAMENTI IN ACCONTO

. ART. 25 - CONTO FINALE

CAPO 6 - DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI

ART. 26 - ULTIMAZIONE DEI LAVORI

ART. 27 - VISITA DI COLLAUDO

CAPO 7 - NORME FINALI

ART. 28 - SICUREZZA DEI LAVORATORI

ART. 29 - ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL'IMPRESA

ART. 30 - ULTERIORI OBBLIGHI ED ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE

ART. 31 - ADEGUAMENTO ALLA L. 55/1990 ED AL D.P.C.M. 55/1991

ART. 32 - RISERVE

ART. 33 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

ART. 34 - OSSERVANZA DEI PROVVEDIMENTI ANTIMAFIA

ART. 35 - OSSERVANZA DI LEGGI, REGOLAMENTI, CAPITOLATI

CAPO 8 - CRITERI CONTABILI PER LA LIQUIDAZIONE DEI LAVORI

. ART. 36 - SISTEMI DI MISURAZIONE

. ART. 37 - VALUTAZIONE DEI LAVORI A CORPO

. ART. 38 - VALUTAZIONE DEI LAVORI A MISURA

. ART. 39 - PREZZI CONTRATTUALI - CONDIZIONI GENERALI - QUOTE DI INCIDENZA

. ART. 40 - NOLEGGI

CAPO 9 - CARATTERISTICHE DELLE OPERE EDILIZIE

. ART. 41 - OPERE, PROVVISTE E CAMPIONI

. ART. 42 - QUALITA' E PROVENIENZA DEI MATERIALI

CAPO 10 - DISCIPLINARE DEI LAVORI

. ART. 43 - PRESCRIZIONI TECNICHE

CAPO 11 - ELENCO PREZZI UNITARI

CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO (A CORPO)

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

L'Appalto ha per oggetto i lavori, cioè le prestazioni di mano d'opera, la fornitura di materiali e le opere occorrenti, per la realizzazione dell'intervento di manutenzione straordinaria che prevede il ripristino e la messa in sicurezza della pavimentazione bituminosa (asfalto) delle principali Strade Comunali che attraversano il territorio del Comune di Denice (AL), diffusamente sottoposta a fenomeni di degrado e di dissesto.

I lavori di ripristino, risanamento e regolarizzazione della rete viaria interesseranno le strade di collegamento con i Comuni confinanti maggiormente frequentate (Strada Comunale per Mombaldone, Strada Comunale per Roccaverano), quelle che servono in modo esclusivo il maggior numero di case sparse sul territorio comunale (Strada Comunale per Regione Gorghi), quelle maggiormente battute per la presenza di attività turistico - ricettive lungo il percorso (Strada Comunale per Regione Poggio), oltre a un intervento puntuale di regolarizzazione del manto stradale in corrispondenza di un grave cedimento della sede viabile, con la conseguente pregiudicazione della sicurezza stradale (Strada Comunale per Monastero Bormida). Oltre ad esse, se si risconterà in corso d'opera la possibilità di mantenere qualche tratto dell'esistente tappeto d'usura per il quale in prima analisi è stato previsto il rifacimento e se non sarà quindi utilizzata l'intera somma a disposizione, si interverrà con il rifacimento del tappeto d'usura (con eventuale ricarico) in corrispondenza degli incroci tra le Strade Comunali sulle quali si è deciso per ora di non intervenire e tra esse e la Strada Provinciale e, poi, con la riparazione delle loro buche più pericolose.

Poichè l'intervento interesserà tratti saltuari delle Strade Comunali sopra individuate, sarà cura della Direzione Lavori e dell'Amministrazione Comunale verificare e segnalare *in loco* le superfici e i punti critici individuati in fase progettuale insieme al Responsabile dell'Impresa Appaltatrice, prima dell'inizio dei lavori.

I lavori inizieranno con la Riparazione dell'avvallamento creatosi sulla Strada Comunale per Monastero Bormida (in Regione Valbella). Qui, previa preparazione della pavimentazione bituminosa esistente mediante energica lavatura e scopatura (atte ad asportare le materie terrose e sabbiose depositate ed eventuali tracce di vegetazione spontanea), si procederà con la provvista, la stesura (anche a mano, se risulterà necessario per la formazione di un piano regolare) e la costipazione di misto granulare stabilizzato, confezionato con inerti provenienti dalla frantumazione di idonee rocce e grossi ciottoli e premiscelato con idoneo impasto di cemento, con eventuali ricarichi durante la cilindratura per regolarizzare e spianare la superficie di uno strato di spessore variabile (da un minimo pari a 0,00 cm. a un massimo pari a circa 40 cm. a ridosso del muro di contenimento che delimita a valle la sede stradale, con una media di circa 30 cm.), da sottoporre a compattazione finale con rullo pesante o vibrante mediante cilindratura a strati separati sino al raggiungimento di una compattezza ritenuta idonea. Dovrà quindi essere stesa l'emulsione bituminosa cationica al 65% di bitume modificato in ragione di kg. 0,800/mq. per l'ancoraggio allo stabilizzato del conglomerato bituminoso per il nuovo strato di collegamento (binder, steso in opera con vibrofinitrice e compattato con rullo statico o vibrante con effetto costipante per uno spessore finito pari a 4 cm.) e poi, a quest'ultimo e al vecchio tappeto circostante, del conglomerato bituminoso per lo strato di usura (steso in opera con vibrofinitrice e compattato anch'esso con rullo statico o vibrante per uno spessore finito compresso pari a 4 cm.).

Si procederà poi con il Rifacimento del tappeto d'usura per i diffusi ed estesi tratti di pavimentazione delle suddette strade interessate da fenomeni degenerativi, anticipato in alcuni casi da specifiche e localizzate operazioni (rettifiche e parziali ricarichi). Nello specifico, si prevede innanzitutto la rettifica (per localizzati ampliamenti e raddrizzamenti) del nastro stradale in corrispondenza di alcune curve molto accentuate e per l'ampliamento dell'imbocco di alcune intersezioni stradali (incroci); tale operazione prevede lo scotico dello strato superficiale del terreno (per una profondità pari a soli 10 cm., dato il lieve dislivello che contraddistingue la superficie oggetto di asfaltatura rispetto all'attiguo piano viabile), compresa l'asportazione di cespugli e sterpaglie e la sistemazione in loco della modesta quantità di terreno estratto (per contrastare e consolidare localizzati cedimenti della banchina, secondo le indicazioni della Direzione Lavori), seguito dalla provvista e stesa a macchina di misto granulare anidro per fondazioni stradali (composto di grossa sabbia e ciottoli di dimensioni non superiori a 12 cm., assolutamente scevro di materie terrose e organiche e con minima quantità di materie limose o argillose), compresa la regolarizzazione con materiale fine e la compattazione mediante cilindratura a strati separati con rullo pesante o vibrante per uno spessore finale compresso variabile ma mediamente pari a 20 cm., e dalla successiva stesa di emulsione bituminosa per l'ancoraggio del conglomerato bituminoso (binder) per lo strato di collegamento, cilindrato con rullo statico o vibrante con effetto costipante per uno spessore compresso pari a 5 cm. Poi, si dovrà intervenire prima della stesa del nuovo tappeto d'usura con il ripristino e la regolarizzazione di alcune sezioni del piano viabile avvallato, mediante il ricarico del manto stradale; quindi, previa lavatura energica e scopatura, si procederà con la provvista e stesa su emulsione bituminosa del conglomerato bituminoso (binder) per un nuovo strato di collegamento di spessore medio pari a 5 cm., con cilindratura con rullo statico o vibrante con effetto costipante; questa operazione riguarderà in modo particolare un tratto della Strada Comunale per Roccaverano, nei pressi di Regione Buri, dove il materiale di ricarico da inserire per rimediare al cedimento della striscia più a valle della sede stradale avrà però uno spessore medio finale compresso pari a 15 cm.

Infine, previa preparazione della restante parte della massicciata stradale individuata, mediante lavatura energica e scopatura e successiva stesa di emulsione bituminosa (per l'ancoraggio allo strato di collegamento per i tratti interessati dalle opere sopra descritte e al tappeto di base per la restante parte), si procederà con la provvista e stesa in opera a tappeto con vibrofinitrice del conglomerato bituminoso per il nuovo strato di usura, compresa la compattazione con rullo statico o vibrante con effetto costipante per uno spessore finale dello strato compresso pari a 4 cm.

Sulle medesime strade, l'intervento si concluderà con la Riparazione delle buche, dei cedimenti localizzati e delle screpolature più evidenti, mediante la realizzazione di rappezzi, sempre preceduti dalla preparazione della pavimentazione bituminosa esistente mediante lavatura energica e scopatura; si procederà quindi con la provvista e la stesa a mano di misto granulare bitumato (tout-venant), composto da inerti di torrente, fiume, cava, o proveniente dalla frantumazione di roccia serpentinosi di dimensioni max di 40 mm., contenente una buona percentuale (35%) di frantumato di cava trattato con bitume, compresa l'emulsione bituminosa per l'ancoraggio al fondo del misto bitumato e la cilindratura con rullo compressore statico o vibrante per uno spessore compresso finale medio stimato pari a 10 cm.

ART. 2 - AMMONTARE DELL'APPALTO (A CORPO)

L'ammontare complessivo (a corpo) dei lavori e delle forniture comprese nell'Appalto a base di gara è di 42.000,00 € (Euro quarantaduemila/zero), al netto dell'I.V.A. e soggetto a ribasso d'asta.

Le opere in Appalto sono meglio definite del seguente prospetto:

Articolo	Descrizione	Importo
1 .	Riparazione avvallamento S.C. per Monastero Bormida (Regione Valbella)	
1 . 1	preparazione di pavimentazione bituminosa esistente, per la riparazione di buche o screpolature, mediante lavatura energica e scopatura atta ad asportare le materie terrose e sabbiose, compreso estirpamento dell'erba esistente, allontanamento dei detriti e ogni prestazione manuale e mezzo d'opera, per superficie dei rappezzi oltre al 50% del tratto di pavimentazione da riparare	126,72 €
1 . 2	provvista sul luogo di impiego di misto granulare stabilizzato a cemento per ripristini o risanamenti, confezionato con inerti provenienti dalla frantumazione di idonee rocce e grossi ciottoli, la cui curva granulometrica sia collocata all'interno del Fuso Anas 1981, premiscelato con idoneo impasto con aggiunta di kg. 50 al mc. di cemento tipo 325, di kg. 75 al mc. di filler e con resistenza a compressione a 7 giorni compresa tra 25 e 45 kg./cmq.; la miscela degli inerti dovrà avere una perdita percentuale in peso alla Prova Los Angeles inferiore o uguale a 30; successiva stesa anche a mano per la formazione di strato regolare secondo le indicazioni della D.L., compresi gli eventuali ricarichi durante la cilindratura e ogni altro intervento per regolarizzare la sagoma dello strato; la densità in sito dovrà essere uguale o maggiore al 97% di quella ottima determinata in laboratorio (a.a.s.h.o. modificata); per ogni mc. dato in opera costipato, esclusa la compattazione	452,71 €
1 . 3	compattazione con rullo pesante o vibrante di strato di fondazione in misto granulare, mediante cilindratura a strati separati sino a raggiungimento di compattezza giudicata idonea dalla D.L., per spessore finito fino a 30 cm. (spessore medio 30 cm.)	29,90 €
1 . 4	provvista e stesa di emulsione bituminosa cationica al 65% di bitume modificato in ragione di kg. 0,800/mq., per ancoraggio dello strato di collegamento	20,70 €
1 . 5	provvista e stesa di conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder), conforme alle norme e prescrizioni tecniche approvate con D.G.C. della Città di Torino del 28/11/2000, steso in opera con vibrofinitrice a perfetta regola d'arte secondo la vigente normativa e le eventuali indicazioni della D.L., compreso l'onere della compattazione con rullo statico o vibrante con effetto costipante non inferiore a 12 t., esclusa la provvista e stesa dell'emulsione bituminosa di ancoraggio, per spessore finito compresso pari a 4 cm.	138,69 €
1 . 6	provvista e stesa di emulsione bituminosa cationica al 65% di bitume modificato in ragione di kg. 0,800/mq., per ancoraggio del tappeto alla base	79,20 €
1 . 7	provvista e stesa in opera a tappeto con vibrofinitrice di conglomerato bituminoso per strato di usura, conforme alle norme e prescrizioni tecniche approvate con D.G.C. della Città di Torino del 28/11/2000, steso a perfetta regola d'arte secondo la normativa vigente e le eventuali indicazioni della D.L., compreso l'onere della compattazione con rullo statico o vibrante con effetto costipante non inferiore a 12 t., esclusa la preparazione della massicciata sottostante e la provvista e stesa dell'emulsione bituminosa di ancoraggio, per spessore finito compresso pari a 4 cm.	579,04 €
	Costo complessivo	1.426,96 €

2 .	Rifacimento tappeto d'usura, con rettifiche e parziale ricarico (tratti saltuari S.C. Mombaldone - S.C. Roccaverano - S.C. Gorgi - S.C. Poggio)	
2 . 1	esecuzione di scotico dello strato superficiale del terreno, con adeguati mezzi meccanici, per profondità fino a 30 cm. (profondità media 10 cm.), compresa l'asportazione di cespugli e sterpaglie esistenti e la sistemazione entro l'area di cantiere (in accordo con D.L.), per le porzioni di terreno oggetto di asfaltatura per rettifica del nastro stradale, in assenza di alberi	1,56 €
2 . 2	provvista e stesa a macchina di misto granulare anidro per fondazioni stradali, conforme alle norme vigenti, composto di grossa sabbia e ciottoli di dimensioni non superiori a 12 cm., assolutamente scevro di materie terrose e organiche e con minima quantità di materie limose o argillose, esclusa compattazione, compresa regolarizzazione con materiale fine secondo i piani stabiliti, per spessore compreso pari a 20 cm.	20,13 €
2 . 3	compattazione con rullo pesante o vibrante di strato di fondazione in misto granulare anidro, mediante cilindatura a strati separati sino a raggiungimento di compattezza giudicata idonea dalla D.L., per spessore finito fino a 30 cm.	4,16 €
2 . 4	preparazione di pavimentazione bituminosa esistente, per la riparazione di buche o screpolature, mediante lavatura energica e scopatura atta ad asportare le materie terrose e sabbiose, compreso estirpamento dell'erba esistente, allontanamento dei detriti e ogni prestazione manuale e mezzo d'opera, per le superfici oggetto di rettifica, di ricarico e di stesa del tappeto	2.677,50 €
2 . 5	provvista e stesa di emulsione bituminosa cationica al 65% di bitume modificato in ragione di kg. 0,800/mq., per ancoraggio dello strato di collegamento	556,20 €
2 . 6	provvista e stesa a mano di conglomerato bituminoso (binder) per strato di collegamento (ripristini e ricarichi), conforme alle prescrizioni della città, compreso l'onere della cilindatura con rullo statico o vibrante con effetto costipante non inferiore a 12 t., per spessore compreso pari a 5 cm.	6.774,00 €
2 . 7	provvista e stesa a mano a una ripresa di conglomerato bituminoso (binder) per strato di collegamento (per ripristino o ricarico), conforme alle prescrizioni della città, compreso l'onere della cilindatura con rullo statico o vibrante con effetto costipante non inferiore a 12 t., per spessore compreso pari o oltre 14 cm. (spessore medio 15 cm.), per avvallamento sulla Strada per Roccaverano nei pressi di Regione Buri	568,80 €
2 . 8	provvista e stesa di emulsione bituminosa cationica al 65% di bitume modificato in ragione di kg. 0,800/mq., per ancoraggio del tappeto alla base	3.442,50 €
2 . 9	provvista e stesa in opera a tappeto con vibrofinitrice di conglomerato bituminoso per strato di usura, conforme alle norme e prescrizioni tecniche approvate con D.G.C. della Città di Torino del 28/11/2000, steso a perfetta regola d'arte secondo la normativa vigente e le eventuali indicazioni della D.L., compreso l'onere della compattazione con rullo statico o vibrante con effetto costipante non inferiore a 12 t., esclusa la preparazione della massicciata sottostante e la provvista e stesa dell'emulsione bituminosa di ancoraggio, per spessore finito compreso pari a 4 cm.	25.168,50 €
	Costo complessivo	39.213,35 €
3 .	Riparazione buche (S.C. Mombaldone - S.C. Roccaverano - S.C. Gorgi - S.C. Poggio)	
3 . 1	preparazione di pavimentazione bituminosa esistente, per la riparazione di buche o screpolature (rappezz), mediante lavatura energica e scopatura atta ad asportare le materie terrose e sabbiose, compreso estirpamento dell'erba esistente, allontanamento dei detriti e ogni prestazione manuale e mezzo d'opera, per superficie dei rappezz fino al 50% del tratto di pavimentazione da riparare	59,80 €
3 . 2	provvista e stesa a mano di misto granulare bitumato (tout-venant) per la riparazione di buche e cedimenti e per ripristini (rappezz), composto da inerti di torrente, fiume, cava, o proveniente dalla frantumazione di roccia serpentinos di dimensioni max di 40 mm., contenente almeno il 35% di frantumato di cava trattato con bitume conformemente alle prescrizioni della città attualmente vigenti per quanto concerne granulometria e dosatura, compresa emulsione bituminosa di ancoraggio al fondo e cilindatura con rullo compressore statico o vibrante con effetto costipante non inferiore a 12 t., per spessore compreso pari a 10 cm.	1.300,00 €
	Costo complessivo	1.359,80 €
1 + 2 + 3	Costo totale dell'Intervento di manutenzione straordinaria delle Strade Comunali	42.000,11 €
	Arrotondamento	- 0,11 €
	Costo totale dell'Intervento al netto dell'Arrotondamento	42.000,00 €

N.B. Per le indicazioni tecniche da considerare e per le prescrizioni da rispettare durante l'esecuzione dei lavori, si fa riferimento alle **Indicazioni tecniche prescrittive** contenute nella **Relazione Tecnica** di progetto.

Ai sensi dell'Allegato A al D.P.R. 34/2000, i lavori che formano l'oggetto dell'Appalto appartengono alla seguente Categoria prevalente di opere:

OG 3 : *Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari e piste aeroportuali, e relative opere complementari*

per il seguente importo delle opere (a corpo) a base d'asta: 42.000,00 €.

Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 118 del D.Lgs. 163/2006 e dall'articolo 108 del Regolamento approvato con D.P.R. 207/2010, come modificati dal D.Lgs. 50/2016 e dal D.Lgs. 56/2017, non sono previsti lavori appartenenti a Categorie scorporabili.

Il prezzo (a corpo) sopradDETTO è comprensivo di tutti gli oneri inerenti l'apprestamento del cantiere, l'esecuzione dei lavori per la realizzazione delle opere provvisorie e le provviste necessarie alla completa finitura in ogni loro parte di tutte le opere oggetto dell'Appalto, anche per quanto possa non essere dettagliatamente specificato o illustrato nel Capitolato Speciale d'Appalto e negli Elaborati grafici.

Si conviene che le opere di cui sopra dovranno essere consegnate dall'Impresa complete e finite in ogni loro particolare; ogni opera deve risultare eseguita a regola d'arte e deve rispondere all'uso cui è destinata. Qualora, durante l'esecuzione dei lavori, da parte dell'Amministrazione si ritenesse necessario operare perizie di variante e suppletive, la misurazione e valutazione dei lavori corrispondenti alle perizie sarà eseguita a misura ed avverrà sulla scorta delle norme contenute nel Capitolato Generale d'Appalto e del D.P.R. 554/1999, come modificati dal D.Lgs. 50/2016, applicando alle quantità ottenute i prezzi unitari offerti; in mancanza di essi si provvederà alla formazione dei nuovi prezzi determinati a norma dell'art. 36 del D.P.R. 554/1999, come modificato dal D.Lgs. 50/2016 e dal D.Lgs. 56/2017. In caso di variazioni in corso d'opera per lavori quantificati e pagati a corpo l'Impresa accetta a priori la loro variazione analitica utilizzando i prezzi e i metodi di misura previsti nell'elenco prezzi. I nuovi prezzi che si rendessero necessari nel corso dei lavori saranno desunti prontamente dagli Elenchi Prezzi adottati dalla Regione Piemonte, in mancanza della specifica formulazione di altri prezziari ufficiali, tutti aggiornati alla data dell'offerta. L'Impresa pertanto dovrà verificare sotto la propria responsabilità il progetto prima dell'Appalto e nel formulare l'offerta considerare eque le quantità previste.

ART. 3 - DESCRIZIONE DELLE OPERE

Le opere oggetto del presente Appalto, che risultano dalle relazioni di progetto e dai disegni allegati, sono riportate al **CAPO 11 - ELENCO PREZZI UNITARI. DESCRIZIONE DELLE OPERE E PRESCRIZIONI TECNICHE**, salvo quanto verrà meglio precisato in sede esecutiva dalla Direzione Lavori.

ART. 4 - DOCUMENTI ALLEGATI AL CONTRATTO

L'appalto è soggetto all'osservanza di tutte le condizioni del Capitolato Generale per l'appalto per le opere pubbliche, approvato con D. M. LL.PP. del 19 aprile 2000 n. 145, come modificato dal D.Lgs. 50/2016 e dal D.Lgs. 56/2017. In caso di difformità di interpretazione delle disposizioni delle norme contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto e nello Schema di Contratto con quelle previste nel Capitolato Generale, prevalgono le disposizioni del Capitolato Speciale.

Fanno parte integrante del Contratto d'appalto i seguenti documenti quand'anche non allegati:

- 1) Capitolato Generale LL.PP. approvato con D.M. LL.PP. Del 19 aprile 2000 n. 145, come modificato dal D.Lgs. 50/2016 e dal D.Lgs. 56/2017;
- 2) Capitolato Speciale d'Appalto;
- 3) Elaborati grafici progettuali;
- 4) Relazioni progettuali;
- 5) Elenco prezzi unitari;
- 6) Cronoprogramma;
- 7) Piano di Sicurezza e di Coordinamento (se previsto);
- 8) Piano di Operativo Sicurezza;
- 9) Documento Unico di Valutazione dei Rischi, ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 81/2008.

Ai sensi del D.P.R. 554/1999, come modificato dal D.Lgs. 50/2016 e dal D.Lgs. 56/2017, si precisa che per quanto riguarda la parte di opere da eseguirsi a corpo, il Computo Metrico - Estimativo costituisce l'unico elemento di riferimento per la quantificazione dell'offerta e per la successiva redazione della Contabilità lavori; l'Appaltatore si assume ogni responsabilità relativamente alle quantità riportate all'art. 2 e quindi alle effettive risultanze delle quantità dei lavori, in quanto le parti rinunciano esplicitamente alla verifica delle misure delle stesse ed al valore attribuito alla quantità di dette opere o provviste.

CAPO 2 - DISCIPLINA CONTRATTUALE

ART. 5 - CONOSCENZA DELLE NORME DI APPALTO

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 71 del D.P.R. 554/1999, come modificato dal D.Lgs. 50/2016 e dal D.Lgs. 56/2017, all'atto dell'offerta l'Appaltatore è tenuto a presentare una dichiarazione con la quale attesta di aver esaminato gli elaborati progettuali, compreso il Computo metrico, di essersi recato sul luogo di esecuzione dei lavori, di aver preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, delle discariche autorizzate, nonché delle circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati e i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto.

La stessa dichiarazione deve contenere altresì la attestazione di aver effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per la esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto.

ART. 6 - STIPULA DEL CONTRATTO

La stipula del Contratto di appalto avverrà, ai sensi dell'art. 109 del D.P.R. 554/1999, come modificato dal D.Lgs. 50/2016 e dal D.Lgs. 56/2017, entro 60 giorni dalla aggiudicazione nel caso di pubblico incanto o 30 giorni in caso di trattativa privata e/o di cottimo fiduciario e/o di procedura negoziata, dopo comunicazione all'Impresa aggiudicataria, mediante Lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, dell'avvenuta predisposizione del Contratto stesso e con l'indicazione del termine ultimo, avente carattere perentorio, fissato per la stipula.

Nel Contratto sarà dato atto che l'Impresa dichiara di aver preso conoscenza di tutte le norme previste nel presente Capitolato speciale.

Se l'Aggiudicatario non stipula il Contratto definitivo nel termine stabilito, l'Amministrazione appaltante attiverà la procedura per l'incameramento del deposito cauzionale provvisorio.

ART. 7 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Qualora nei confronti dell'Appaltatore sia stato emanato un Provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione, ovvero pronunciata una Sentenza di condanna passata in giudicato, la Stazione Appaltante si avvale della procedura prevista dall'articolo 135 del D.Lgs. 163/2006, come modificato dal D.Lgs. 50/2016 e dal D.Lgs. 56/2017, salvi e impregiudicati ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi.

Qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuto un Provvedimento che dispone la decadenza dell'attestazione di qualificazione, per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultante dal Casellario informatico dell'Osservatorio dei Contratti Pubblici, la Stazione Appaltante procede alla risoluzione del Contratto.

La Stazione Appaltante si riserva il diritto di rescindere il Contratto di appalto e di provvedere all'esecuzione d'ufficio, con le maggiori spese a carico dell'Appaltatore, nei casi previsti dal D.P.R. 554/1999, come modificato dal D.Lgs. 50/2016 e dal D.Lgs. 56/2017, e nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D.Lgs. 81/2008 o quando risulti accertato il mancato rispetto, da parte dell'Appaltatore, del divieto di subappalto.

Quando il Direttore dei Lavori accerta che comportamenti dell'Appaltatore concretano grave inadempimento alle obbligazioni di Contratto, tali da compromettere la buona riuscita dei lavori, adotta la procedura prevista dall'art. 136 del D.Lgs. 163/2006, come modificato dal D.Lgs. 50/2016 e dal D.Lgs. 56/2017, al termine della quale la Stazione Appaltante può disporre la risoluzione del Contratto.

Resta fermo il diritto dell'Appaltatore di agire per il risarcimento dei danni.

ART. 8 - DEPOSITO CAUZIONALE - COPERTURA ASSICURATIVA

La Cauzione provvisoria e definitiva che il concorrente aggiudicatario dovrà costituire all'atto della stipulazione del Contratto a favore dell'Ente saranno quantificate e versate secondo le modalità di legge.

La cauzione definitiva è fissata nella misura del 10% dell'importo dei lavori appaltanti nel caso in cui il ribasso concesso in sede di gara, non superi il limite del 10%; nel caso di aggiudicazione con il ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20% l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

La mancata costituzione del deposito cauzionale definitivo determina la revoca dell'affidamento, l'acquisizione della Cauzione provvisoria da parte dell'Ente appaltante e l'aggiudicazione dell'appalto o della concessione al concorrente che segue nella graduatoria. La Cauzione definitiva può essere costituita da fidejussione bancaria o assicurativa, secondo le disposizioni vigenti. Essa resterà vincolata fino alla emissione del certificato di collaudo provvisorio.

L'esecutore dei lavori è obbligato, ai sensi dell'art. 129 del D.Lgs. 163/2006, come modificato dal D.Lgs. 50/2016 e dal D.Lgs. 56/2017, a stipulare una Polizza di assicurazione che copra i danni subiti dall'Ente Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori.

La Polizza deve inoltre assicurare la Stazione Appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi durante l'esecuzione dei lavori, per un massimale pari al 5% della somma assicurata. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del Certificato di collaudo provvisorio o del Certificato di regolare esecuzione ovvero decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

CAPO 3 - TERMINI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

ART. 9 - CONSEGNA DEI LAVORI

La consegna dei lavori avverrà entro 30 giorni dalla data di stipula del Contratto di appalto, con le modalità prescritte dall'art. 129 del D.P.R. 554/1999, come modificato dal D.Lgs. 50/2016 e dal D.Lgs. 56/2017.

In particolare l'Amministrazione Appaltante, a mezzo della Direzione Lavori, indicherà per iscritto all'Impresa il giorno, l'ora e il luogo in cui dovrà trovarsi per la consegna dei lavori. All'atto della consegna saranno forniti all'Appaltatore gli occorrenti disegni di progetto e ogni altra indicazione cui si dovrà fare riferimento nella esecuzione dei lavori. L'Impresa è tenuta a verificare tempestivamente tutte le indicazioni che le sono state consegnate, segnalando alla Direzione Lavori non oltre sette giorni dalla consegna, eventuali difformità che avesse in essi riscontrato rispetto alle indicazioni del relativo elenco.

Essa sarà inoltre responsabile della conservazione di eventuali capisaldi, che non potrà rimuovere senza il preventivo consenso della Direzione Lavori.

ART. 10 - DOMICILIO FISCALE DELL'APPALTANTE E NOMINA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE DELL'IMPRESA

Per gli effetti del Contratto, ai sensi degli artt. 2 e 4 del Capitolato Generale, come modificato dal D.Lgs. 50/2016 e dal D.Lgs. 56/2017, l'Appaltatore dovrà dare comunicazione scritta entro 10 giorni dalla aggiudicazione dei lavori del proprio rappresentante in cantiere con relativo domicilio e del domicilio dell'Impresa, a cui perverranno gli ordini e notificati gli atti.

ART. 11 - DIREZIONE LAVORI

L'Amministrazione Comunale, in ottemperanza all'art. 130 del D.Lgs. 163/2006, come modificato dal D.Lgs. 50/2016 e dal D.Lgs. 56/2017, nominerà un tecnico per la Direzione dei Lavori, il cui nominativo sarà tempestivamente comunicato all'Impresa.

La Direzione Lavori avrà la facoltà di rifiutare quei materiali e di far modificare e rifare opere che ritenesse inaccettabili per deficiente qualità dei materiali e difettosa esecuzione da parte dell'Impresa o dei suoi fornitori, come pure di vietare l'impiego di quei dipendenti dell'Impresa che ritenesse inadatti all'esecuzione dei lavori o all'adempimento di mansioni che l'Impresa intendesse loro affidare.

Il Direttore dei Lavori fornirà all'Impresa, in relazione alle necessità derivanti dall'andamento dei lavori o a richiesta della Impresa stessa, tutte quelle indicazioni o prestazioni tecniche o, quei disegni di dettagli che potessero ulteriormente occorrere per il buon andamento dei lavori oltre a quanto già contenuto nel Capitolato e nei disegni di progetto allegati, per cui, nell'eventualità di mancanza di qualche indicazione e di dubbi sull'interpretazione dei suoi obblighi contrattuali, l'Impresa sarà tenuta a richiedere tempestivamente alla Direzione Lavori le opportune istruzioni in merito ed a demolire senza compenso alcuno quanto essa avesse eventualmente eseguito di suo arbitrio.

Non verranno riconosciute prestazioni e forniture extracontrattuali di qualsiasi genere che non siano state preventivamente ordinate per iscritto dalla Direzione Lavori.

ART. 12 - SUBAPPALTO - COTTIMO - CESSIONI

E' vietato all'Appaltatore, pena la risoluzione del Contratto ed il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi, affidare in subappalto, concedere in cottimo o comunque stipulare sub-contratti, in assenza della preventiva autorizzazione richiesta dall'Appaltatore e rilasciata dall'Ente Appaltante nelle forme, ai sensi e per gli effetti dell'art. 118 del D.Lgs. 163/2006, come modificato dal D.Lgs. 50/2016 e dal D.Lgs. 56/2017.

ART. 13 - PROGRAMMA DI ESECUZIONE LAVORI

L'Appaltatore, dovrà provvedere, entro 15 giorni dalla data di consegna, all'impianto del cantiere.

I lavori dovranno essere svolti in **28 giorni lavorativi** (38 giorni naturali consecutivi), secondo il Cronoprogramma dei lavori previsto dal D.P.R. 554/ 1999, come modificato dal D.Lgs. 50/2016 e dal D.Lgs. 56/2017, e allegato al Contratto.

I lavori dovranno essere condotti in modo da rispettare le sequenze ed i tempi parziali previsti nel Programma dei lavori concordato fra le parti. Ultimati i lavori, conformemente ai disposti dell'art. 172 comma 1 del D.P.R. 554/1999, come modificato dal D.Lgs. 50/2016 e dal D.Lgs. 56/2017, l'Appaltatore ne darà comunicazione per iscritto alla Direzione Lavori e richiederà che venga redatto il Certificato di ultimazione dei lavori.

Il Direttore dei Lavori procederà alla verifica provvisoria delle opere compiute, verbalizzando, in contraddittorio con l'Appaltatore, gli eventuali difetti di costruzione riscontrati nella prima ricognizione e fissando un giusto termine perché l'Appaltatore possa eliminarli, e comunque entro e non oltre i 60 giorni dalla data della verifica.

Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del Certificato di ultimazione e la necessità di una nuova verifica con conseguente verbale.

Resta salvo il diritto del Committente alla risoluzione del Contratto, ai sensi dell'art. 1668 del Codice Civile, nel caso in cui la verifica provvisoria evidenzia difetti dell'opera tali da renderla inaccettabile.

ART. 14 - TEMPO UTILE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI - PENALE PER IL RITARDO

Il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori di cui al presente contratto è di **giorni 28 lavorativi** (38 naturali consecutivi), decorrenti dalla data del Verbale di consegna, secondo il Cronoprogramma lavori, a cui si aggiungeranno 2 giorni per l'installazione del Totem informativo. Il Cronoprogramma, redatto per lavori compensati a prezzo chiuso, deve tener conto della prevedibile incidenza di giorni ad andamento stagionale sfavorevole.

Per il tempo impiegato nell'esecuzione dei lavori oltre il termine contrattuale, salvo il caso di ritardo a lui non imputabile e riconosciuto dalla Direzione Lavori, l'Appaltatore dovrà sottostare ad una penale pecuniaria stabilita ai sensi dell'art. 117 del D.P.R. 554/1999, come modificato dal D.Lgs. 50/2016 e dal D.Lgs. 56/2017, nella misura dell'1% dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo. In ogni caso, complessivamente la penale non dovrà essere superiore al 10% dell'importo contrattuale. Qualora il ritardo comportasse una penale superiore all'importo massimo del 10%, il Responsabile del procedimento promuoverà l'avvio delle procedure previste dall'art. 136 del D.Lgs. 163/2006, come modificato dal D.Lgs. 50/2016 e dal D.Lgs. 56/2017.

ART. 15 - SOSPENSIONI - PROROGHE - NOVAZIONE TERMINE

Una volta consegnati i lavori, questi dovranno procedere senza alcuna interruzione.

Per eventuali sospensioni e proroghe dei lavori si applicheranno le disposizioni contenute negli articoli 24 - 25 - 26 del Capitolato Generale. Il maltempo deve essere considerato un elemento naturale prevedibile in linea di massima per la sua influenza sul corso dei lavori e non costituisce ragione di sospensione dei lavori, se non eccezionale (piogge, nevicate, gelo eccezionalmente prolungati), secondo le disposizioni del Capitolato Generale.

Verranno concesse proroghe esclusivamente per cause di forza maggiore legalmente riconosciute o per varianti di rilievo ordinate per iscritto dalla Direzione Lavori, con esplicita menzione della entità della proroga stessa.

Il Responsabile del procedimento può per ragioni di pubblico interesse o necessità ordinare la sospensione dei lavori nei limiti e con gli effetti previsti dal Capitolato Generale. Lo stesso determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di necessità che lo avevano indotto alla sospensione dei lavori.

Le sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla Stazione Appaltante per cause diverse dall'art. 24 del Capitolato Generale sono considerate illegittime e danno diritto all'Appaltatore ad ottenere il riconoscimento dei danni prodotti, secondo le modalità previste dall'art. 25 commi 2 e 3 del Capitolato Generale, come modificato dal D.Lgs. 50/2016 e dal D.Lgs. 56/2017.

ART. 16 - SOSPENSIONE DEI LAVORI PER PERICOLO GRAVE ED IMMEDIATO O PER MANCANZA DEI REQUISITI MINIMI DI SICUREZZA

In caso di inosservanza di norme in materia di igiene e sicurezza sul lavoro o in caso di pericolo imminente per i lavoratori, il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori o il Responsabile dei Lavori ovvero il Committente, potrà ordinare la sospensione dei lavori, disponendone la ripresa solo quando sia di nuovo assicurato il rispetto della normativa vigente e siano ripristinate le condizioni di sicurezza e igiene del lavoro.

Per sospensioni dovute a pericolo grave ed imminente il Committente non riconoscerà alcun compenso o indennizzo all'Appaltatore; la durata delle eventuali sospensioni dovute ad inosservanza dell'Appaltatore delle norme in materia di sicurezza, non comporterà uno slittamento dei tempi di ultimazione dei lavori previsti dal Contratto.

CAPO 4 - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

ART. 17 - VARIAZIONI DELLE QUANTITA' DI LAVORO

L'Amministrazione si riserva l'insindacabile facoltà di introdurre all'atto esecutivo le varianti che riterrà opportune nell'interesse della buona riuscita dei lavori e per una maggiore economia degli stessi.

L'Appaltatore non può per nessun motivo introdurre di sua iniziativa variazioni o addizioni ai lavori assunti in confronto alle previsioni contrattuali, se non concordati preventivamente con la Direzione Lavori e approvati dall'Amministrazione Appaltante nel rispetto delle condizioni e dei limiti di indicati all'art. 132 del D.Lgs. 163/2006, come modificato dal D.Lgs. 50/2016 e dal D.Lgs. 56/2017.

Qualora in uno dei casi previsti dall'art 132 del D.Lgs. 163/2006, come modificato dal D.Lgs. 50/2016 e dal D.Lgs. 56/2017, sia necessario introdurre nel corso dell'esecuzione dei lavori variazioni o addizioni non previste nel contratto, la Direzione Lavori, sentiti il Responsabile del procedimento e il progettista, promuove la redazione di una perizia suppletiva e di variante, indicandone i motivi nell'apposita relazione da inviare alla Stazione appaltante.

Quindi, l'Amministrazione appaltante si riserva il diritto di introdurre nel progetto varianti, nel corso della loro esecuzione, fino alla concorrenza complessivamente di un quinto dell'importo del contratto stesso, senza che per ciò spetti indennità alcuna all'Appaltatore. L'Appaltatore è tenuto ad eseguire i lavori variati agli stessi patti, prezzi e condizioni del Contratto originario salva l'eventuale applicazione degli artt. 131 e 136 del Regolamento, come modificato dal D.Lgs. 50/2016 e dal D.Lgs. 56/2017, e non ha diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo per i nuovi lavori.

ART. 18 - VARIAZIONI DELL'IMPORTO DELL'APPALTO

Le varianti e le aggiunte che la Stazione Appaltante si riserva di apportare al progetto dovranno essere eseguite alle medesime condizioni del Contratto, fino alla concorrenza di un maggiore importo pari ad un quinto dell'importo globale dell'Appalto. Indipendentemente dalle ipotesi previste dall'art. 132 comma 1 del D.Lgs. 163/2006, come modificato dal D.Lgs. 50/2016 e dal D.Lgs. 56/2017, la Stazione Appaltante può ordinare l'esecuzione dei lavori in misura inferiore a quanto previsto in C.S.A. nel limite di un quinto dell'importo del Contratto, come determinato dall'art. 10 comma 4 del Capitolato Generale, come modificato dal D.Lgs. 50/2016 e dal D.Lgs. 56/2017, senza che nulla spetti all'Appaltatore a titolo di indennizzo.

ART. 19 - DIFETTI DI COSTRUZIONE

Durante il corso dei lavori, l'Amministrazione Comunale (Ente Appaltante) si riserva di eseguire verifiche e prove preliminari sugli impianti e opere eseguite in modo da poter tempestivamente intervenire qualora non fossero rispettate le condizioni del presente Capitolato. Qualora il Direttore dei Lavori presuma che esistano difetti di costruzione, può ordinare che le necessarie verifiche siano disposte in contraddittorio con l'Appaltatore.

L'Appaltatore deve demolire e rifare a sue spese le lavorazioni che il Direttore dei lavori accerta eseguite senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o che, dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano rilevato difetti o inadeguatezze.

Se l'Appaltatore contesta l'ordine del Direttore dei lavori, la decisione è rimessa al Responsabile del procedimento; qualora l'Appaltatore non ottemperi all'ordine ricevuto, si procede di ufficio a quanto necessario per il rispetto del Contratto. Quando i vizi di costruzione siano accertati, le spese delle verifiche sono a carico dell'Appaltatore, in caso contrario l'Appaltatore ha diritto al rimborso di tali spese e di quelle sostenute per il ripristino della situazione originaria, con esclusione di qualsiasi altro indennizzo o compenso.

ART. 20 - COMPENSI PER DANNI DA FORZA MAGGIORE

Qualora si verificassero danni ai lavori causati da forza maggiore, questi devono essere denunciati alla Direzione lavori, a pena di decadenza, entro il termine di cinque giorni da quello del verificarsi del danno. L'Appaltatore non può sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti che devono rimanere inalterate fino all'accertamento dei fatti. L'indennizzo per i danni è limitato all'importo dei lavori necessari per l'occorrente riparazione, valutati ai prezzi ad alle condizioni di contratto con esclusione dei danni e delle perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, di attrezzature di cantiere e di mezzi d'opera. Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'Appaltatore o delle persone delle quali è tenuto a rispondere.

CAPO 5 - DISCIPLINA ECONOMICA

ART. 21 - ANTICIPAZIONI

Ai sensi del D.L. 79/1997, è fatto divieto all'Amministrazione Appaltante di concedere in qualsiasi forma anticipazioni del prezzo in materia di Contratto di appalto dei lavori.

ART. 22 - REVISIONE PREZZI

Secondo quanto disposto dalle vigenti disposizioni di legge, non è ammesso procedere alla revisione dei prezzi.

Il prezzo di Appalto rimarrà fisso, invariabile ed indipendente da qualsiasi eventualità fatta eccezione per quanto stabilito dalle vigenti disposizioni di legge. Tale rimarrà, in particolare, anche qualora tra la data di presentazione dell'offerta e quella di esecuzione delle opere, intervenissero variazioni di qualsiasi tipo di quelle esistenti, in ordine alla qualità e al tipo di lavorazione dei materiali, alle modalità di posa, prova e collaudo o di esecuzione in genere dei lavori, alle opere provvisorie da realizzare, le protezioni e cautele da assumere per garantire, ad ogni effetto, la sicurezza e l'igiene dei lavori, o, in linea più generale, a qualsiasi altro elemento o particolare che abbia attinenza con il magistero, le regole dell'arte, le predisposizioni, precauzioni e cautele occorrenti alla perfetta riuscita delle opere, il rispetto delle disposizioni amministrative ed ogni simile prestazione, intendendosi che gli eventuali oneri derivanti dai perfezionamenti imposti dalla legge siano espressamente remunerativi con il prezzo di Appalto in virtù della generale obbligazione, assunta dall'Appaltatore con il Contratto, di impiegare materiali delle migliori qualità, di eseguire opere a perfetta regola d'arte, di garantire l'igiene e la sicurezza del lavoro e quindi, in linea più generale, di impiegare i migliori mezzi indicati dalle conoscenze tecniche e di rispettare le leggi.

Resta unicamente fermo il diritto dell'Appaltatore d'essere remunerato secondo le modalità previste dal Contratto e dai documenti che ne fanno parte integrante, per le nuove o diverse opere che si dovessero realizzare.

ART. 23 - RISCOSSIONE E TEMPI DI PAGAMENTO

L'Appaltatore dovrà indicare la persona o le persone autorizzate a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto od in saldo dalla Stazione Appaltante per effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente riconosciute.

L'Appaltatore si assume l'obbligo di rendere tracciabili i flussi finanziari derivanti dal presente Appalto, ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i., e di indicare un solo numero di Conto corrente dedicato; è altresì a conoscenza che il Contratto prevederà la clausola di assunzione dell'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari e che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del Contratto. Il termine per l'emissione dei Certificati di pagamento, relativi agli acconti del corrispettivo di Appalto, maturati ai sensi dell'art. 168 del Regolamento, come modificato dal D.Lgs. 50/2016 e dal D.Lgs. 56/2017, non può superare i 45 giorni. Il termine per disporre il pagamento degli importi dovuti in base al certificato non può superare i 30 giorni dalla data di emissione del Certificato.

ART. 24 - PAGAMENTI IN ACCONTO

L'Appaltatore avrà diritto alla rata di acconto al 50% dell'avanzamento dei lavori, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute di Legge. Per quanto riguarda i termini di pagamento si applica quanto disposto dall'art. 29 del Capitolato Generale, come modificato dal D.Lgs. 50/2016 e dal D.Lgs. 56/2017.

ART. 25 - CONTO FINALE

Il Conto finale dei lavori viene redatto dal Direttore dei Lavori entro 30 giorni dalla data di ultimazione dei lavori e trasmesso al Committente per i relativi adempimenti. Esso, secondo l'art. 173 del D.P.R. 554/1999, come modificato dal D.Lgs. 50/2016 e dal D.Lgs. 56/2017, è accompagnato da una Relazione con gli allegati connessi alla storia cronologica dell'esecuzione, oltre a quelle notizie di carattere tecnico ed economico, atte ad agevolare le operazioni di collaudo. Il Conto finale viene trasmesso dal Committente all'Appaltatore che, a meno di eccezioni e riserve, lo firma per accettazione entro 30 giorni. Il pagamento della rata di saldo deve essere effettuato entro 90 giorni dall'emissione del Certificato di collaudo, ovvero del Certificato di regolare esecuzione.

Per il ritardo nel pagamento delle rate di acconto e della rata di saldo, non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l'emissione del Certificato di pagamento e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione. Trascorso tale termine senza che sia emesso il Certificato di pagamento, sono dovuti all'Appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all'Appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita all'art. 133 comma 1 del D.Lgs. 163/2006, come modificato dal D.Lgs. 50/2016 e dal D.Lgs. 56/2017.

Non sono invece dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra l'emissione del Certificato di pagamento e il suo effettivo pagamento a favore dell'Appaltatore; trascorso tale termine, sono dovuti all'Appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all'Appaltatore gli interessi di mora nella misura sopra stabilita.

CAPO 6 - DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI

ART. 26 - ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Entro 15 giorni dalla data di ultimazione dei lavori, l'Appaltatore dovrà operare lo sgombero dei materiali e dei mezzi d'opera di sua proprietà e la pulizia del cantiere.

A seguito di richiesta scritta dell'Impresa Appaltatrice il Direttore dei Lavori redige, entro 10 giorni dalla richiesta, il Certificato di ultimazione dei lavori.

Entro 30 giorni dalla data del Certificato di ultimazione dei lavori, il Direttore dei Lavori procede all'accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite.

In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l'Impresa Appaltatrice è tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal Direttore dei Lavori, fatto salvo il risarcimento del danno dell'Ente Appaltante.

In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall'apposito articolo del presente Capitolato speciale, proporzionale all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.

Dalla data del Certificato di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l'approvazione del Certificato di collaudo finale da parte dell'Ente Appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dal Capitolato speciale.

ART. 27 - VISITA DI COLLAUDO

Le operazioni di collaudo tecnico-amministrativo dovranno concludersi entro 3 mesi dalla data di ultimazione completa delle opere appaltate, compresa la emissione del Certificato di collaudo e la relativa trasmissione dei documenti alla Amministrazione Appaltante.

Ove il Certificato di collaudo sia sostituito dal Certificato di regolare esecuzione, nei casi consentiti, esso va emesso non oltre 1 mese dalla data di ultimazione dei lavori.

Il Certificato di collaudo viene trasmesso per accettazione all'Appaltatore che deve firmarlo entro 20 giorni, formulando eventuali domande nei termini di legge. Per tutti gli effetti di legge, con la approvazione del Certificato di collaudo ha luogo l'accettazione delle opere da parte della Stazione Appaltante, permanendo la responsabilità dell'Impresa a norma dell'art. 1669 del Codice Civile.

CAPO 7 - NORME FINALI

ART. 28 - SICUREZZA DEI LAVORATORI

L'Appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'art. 15 del D.Lgs. 81/2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli artt. 95 e 96 e all'Allegato XIII dello stesso Decreto.

Le lavorazioni oggetto di appalto devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro per tutta la durata del cantiere. Ai sensi dell'art. 131 del D.Lgs. 163/2006, come modificato dal D.Lgs. 50/2016, l'Appaltatore dovrà consegnare all'Ente Appaltante, entro 30 giorni dalla data di aggiudicazione definitiva e comunque prima della stipula del Contratto, il Piano Operativo (P.O.S.) per quanto attiene alle proprie autonome scelte e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori.

Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'Appaltatore, previa formale costituzione in mora del medesimo, costituiscono causa di risoluzione del Contratto. La definizione delle cause di risoluzione è demandata al D.P.R. n. 554/1999, come modificato dal D.Lgs. 50/2016 e dal D.Lgs. 56/2017.

L'Appaltatore, inoltre, dovrà adottare, nell'esecuzione di tutti i lavori, i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nel D.Lgs. 626/1994 e s.m.i. e nelle altre norme vigenti.

Inoltre l'Appaltatore durante la esecuzione dei lavori è tenuto a:

- 1) mantenere in efficienza i servizi logistici di cantiere;
- 2) assicurare: il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrità, le più idonee condizioni di movimentazione dei materiali, il controllo e la manutenzione di ogni impianto che possa determinare situazioni di pericolo per la sicurezza e la salute dei lavoratori, il tempestivo approntamento in cantiere delle attrezzature, degli apprestamenti e delle procedure esecutive previste dai piani di sicurezza ovvero richieste dal Coordinatore in fase di esecuzione dei lavori;
- 3) rilasciare dichiarazione al Committente di aver sottoposto tutti i lavoratori presenti in cantiere a sorveglianza sanitaria secondo quanto previsto dalla normativa vigente e/o qualora le condizioni di lavoro lo richiedano;
- 4) organizzare il servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori in funzione delle caratteristiche morfologiche, tecniche e procedurali del cantiere oggetto del presente Appalto.

Nel caso di inosservanza da parte dell'Appaltatore delle disposizioni di cui sopra, la Direzione Lavori, a suo insindacabile giudizio, potrà, previa diffida a mettersi in regola, sospendere i lavori restando l'Appaltatore tenuto a risarcire i danni direttamente o indirettamente derivati al Committente in conseguenza della sospensione.

ART. 29 - ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL'IMPRESA

Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto dell'Appalto, l'Impresa si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel Contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e negli accordi locali integrativi dello stesso in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti, con particolare riguardo all'articolo che disciplina l'impiego della manodopera negli appalti e subappalti. L'Impresa si obbliga altresì ad applicare il Contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se Cooperative, anche nei rapporti con i Soci. I suddetti obblighi vincolano l'Impresa anche se non aderente alle Associazioni stipulanti, indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensione dell'Impresa stessa e da ogni altra qualificazione giuridica, economica o sindacale. L'Impresa è responsabile in rapporto alla Stazione Appaltante della osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti (anche nei casi in cui il Contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto).

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, l'appaltatore è invitato per iscritto dal responsabile del procedimento a provvedere entro i successivi 15 giorni. Ove egli non provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta entro il termine sopra assegnato, la Stazione Appaltante può pagare anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto. Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra l'Impresa non può opporre eccezioni alla Stazione Appaltante, né ha titolo a risarcimento danni.

L'Impresa dovrà dirigere i lavori a mezzo del proprio titolare o di un suo legale rappresentante tecnicamente qualificato (previa segnalazione scritta del nominativo alla Direzione Lavori); essa dovrà impiegare materiali di buona qualità ed eseguire le opere a regola d'arte.

L'Impresa risponderà totalmente e con esclusività della stabilità delle erigende opere, sia civilmente che penalmente, tenendo sollevate ed indenni, per qualsiasi evenienza, anche nei confronti di terzi, sia la Stazione Appaltante che la Direzione Lavori. L'Impresa risponderà pure di tutte le opere da essa eseguite o fornite sia rispetto alla stabilità, alla rispondenza ai dati di progetto e alla loro perfetta riuscita, sia rispetto alla sicurezza delle persone addette ai lavori e non addette ai lavori, sia rispetto alla osservanza delle vigenti leggi e regolamenti, sia ancora rispetto ai danni che fossero per derivare alle parti di costruzione già eseguite o a terzi o a cose di terzi.

Qualunque danno o ammenda proveniente dall'esecuzione delle opere appaltate sarà perciò interamente a carico dell'Impresa.

ART. 30 - ULTERIORI OBBLIGHI ED ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore è obbligato alla tenuta delle Scritture di cantiere e in particolare:

a) il Libro giornale a pagine previamente numerate nel quale sono registrate tutte le circostanze che possono interessare l'andamento dei lavori: condizioni meteorologiche, maestranza presente, fasi di avanzamento, stato dei lavori eventualmente affidati all'appaltatore ad altre ditte, le disposizioni e osservazioni ricevute dal direttore dei lavori, le annotazioni e contro deduzioni dell'impresa appaltatrice, le sospensioni, riprese e proroghe dei lavori;

b) il Libro dei rilievi o delle misure dei lavori, che deve contenere tutti gli elementi necessari all'esatta e tempestiva contabilizzazione delle opere eseguite, con particolare riguardo a quelle occultate con il procedere dei lavori; tale libro, aggiornato a cura dell'Appaltatore, è periodicamente verificato e vistato dal Direttore dei Lavori; ai fini della regolare contabilizzazione delle opere, ciascuna delle parti deve prestarsi alle misurazioni in contraddittorio con l'altra parte.

L'Appaltatore è obbligato a produrre alla Direzione Lavori adeguata documentazione fotografica, in relazione a lavorazioni di particolare complessità, ovvero non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione o comunque a richiesta della Direzione Lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, deve recare in modo automatico e non modificabile la data e l'ora nelle quali sono state effettuate le relative rilevazioni.

E' a carico e a cura dell'Appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione Appaltante e ciò anche durante i periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione Appaltante. L'esecuzione dei lavori è soggetta, quando non sia in contrasto con le condizioni stabilite dal presente capitolato e dal contratto, all'osservanza della normativa vigente in materia incluse le norme emanate dal C.N.R., le norme U.N.I., le norme C.E.I. ed i testi citati nel presente Capitolato.

L'Appaltatore è l'unico responsabile dell'esecuzione delle opere appaltate in conformità a quanto prescritto, della rispondenza di dette opere e parti di esse alle condizioni contrattuali, del rispetto di tutte le norme di legge e di regolamento, dei danni direttamente o indirettamente causati durante lo svolgimento dell'Appalto, delle disposizioni impartite dalla Direzione Lavori, delle modalità e dei sistemi di organizzazione e condizione dei lavori e di direzione del cantiere, delle opere provvisorie, delle previdenze antinfortunistiche ed ogni altro provvedimento per salvaguardare l'incolumità sia del personale che dei terzi e la sicurezza del traffico veicolare e pedonale, nonché per evitare ogni qualsiasi danno ai servizi pubblici di soprassuolo e sottosuolo ed ai beni pubblici e privati.

Oltre agli oneri particolari relativi alle singole opere da eseguire in base al presente Appalto, saranno pure a carico dell'Impresa e compresi nel forfait e nei prezzi unitari, i seguenti oneri ed obblighi generici:

a) l'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alle Assicurazioni varie degli operai contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, contro la tubercolosi; il versamento dei contributi alla Cassa Edile, il rispetto dello Statuto dei Lavoratori, specie per quanto riferito all'art. 86, e tutte le altre disposizioni in vigore e che potranno intervenire in corso d'appalto;

b) l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per l'approntamento del Cantiere, quali steccati e recinzioni in genere, passaggi e allacciamenti stradali provvisori, baraccamenti per il ricovero degli operai con relativi spogliatoi e servizi igienici, nonché per il deposito di materiali e per gli Uffici di Cantiere della Impresa stessa e della Direzione Lavori (uffici da dotarsi di illuminazione, di telefono e di stufe nella stagione invernale), allacciamenti provvisori di acqua, luce elettrica, di forza elettrica e simili;

c) l'installazione e l'impiego di tutti i mezzi d'opera occorrenti per il funzionamento con efficienza e modernità del Cantiere, quali ponteggi, assiti, casseforme, puntelli, attrezzi, silos per ghiaia, sabbia e cemento, betoniere, apparecchi di sollevamento e quant'altro possa utilmente occorrere per la buona e tempestiva esecuzione delle opere appaltate;

d) il conseguimento di tutte le autorizzazioni necessarie e per l'impianto e l'esecuzione del Cantiere;

e) tutte le spese inerenti e conseguenti alla partecipazione all'Appalto, alla stipulazione e registrazione del Contratto di appalto e alla redazione degli atti contabili;

f) tutte le tasse e oneri fiscali in genere, presenti e futuri, inerenti ai lavori e alle forniture;

g) la custodia e la buona conservazione delle opere fino al collaudo ultimato;

h) la fornitura e posa dei cartelli di Cantiere eseguiti come da schema predisposto dall'Ente Appaltatore.

Sono inoltre a carico dell'Appaltatore, senza diritto di rivalsa:

a) le spese contrattuali;

b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;

c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;

d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del Contratto;

e) le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravano sui lavori e sulle forniture oggetto dell'Appalto.

Il presente Contratto è soggetto all'Imposta sul valore aggiunto (I.V.A.), come regolata dalla legge.

Tutti gli importi citati nel presente Capitolato speciale d'appalto si intendono I.V.A. esclusa.

ART. 31 - ADEGUAMENTO ALLA L. 55/1990 E AL D.P.C.M. 55/1991, come modificato dal D.Lgs. 50/2016 e dal D.Lgs. 56/2017

Per i lavori del presente Capitolato troveranno applicazione anche le disposizioni introdotte con L. 55/1990 e s.m.i. e con D.P.C.M. 55/1991, come modificato dal D.Lgs. 50/2016 e dal D.Lgs. 56/2017.

A norma dell'art. 9 del succitato D.P.C.M. l'Impresa Appaltatrice è obbligata a trasmettere all'Ente con copia:

a) la documentazione di avvenuta denuncia agli Enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi ed infortunistici, prima dell'inizio dei lavori e comunque entro trenta giorni dalla data del verbale di consegna

b) i versamenti contributivi previdenziali ed assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, dovranno essere effettuati con cadenza quadrimestrale. Il Direttore dei Lavori ha tuttavia facoltà di procedere alla verifica di tali versamenti in sede di emissione dei Certificati di pagamento.

ART. 32 - RISERVE

Le domande ed i reclami dell'Appaltatore debbono essere presentati e inseriti nei documenti contabili nei modi e nei termini tassativamente stabiliti dal Regolamento contenuto nel D.M. LL.PP. 19 aprile 2000 n. 145, come modificato dal D.Lgs. 50/2016 e dal D.Lgs. 56/2017.

Le riserve dell'Appaltatore, e le controdeduzioni del Direttore dei Lavori, non avranno effetto interruttivo o sospensivo di tutti gli altri effetti contrattuali.

Qualora l'Appaltatore non abbia firmato il Registro di contabilità, ovvero avendolo firmato con riserva non abbia poi esplicitato le sue riserve nel modo e nel termine di cui all'art. 165 del D.P.R. 554/1999, come modificato dal D.Lgs. 50/2016 e dal D.Lgs. 56/2017, si avranno come accertati i fatti registrati e l'Appaltatore decadrà dal diritto di far valere, in qualunque tempo e modo, riserve o domande che ad essi si riferiscono.

ART. 33 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Tutte le controversie tra la Amministrazione Appaltante e l'Appaltatore, così durante l'esecuzione, come al termine del contratto, sia la loro natura tecnica, amministrativa o giuridica saranno trattate secondo quanto previsto norme acceleratorie in materia di contenzioso secondo le modalità dell'art. 150 del Regolamento e/o dell'art. 34 del Capitolato Generale, come modificati dal D.Lgs. 50/2016 e dal D.Lgs. 56/2017.

ART. 34 - OSSERVANZA DEI PROVVEDIMENTI ANTIMAFIA

Dovranno essere osservate le disposizioni previste per gli Appalti pubblici dalla L. 575/1965 e dalla L.55/1990 e s.m.i.

ART. 35 - OSSERVANZA DI LEGGI, REGOLAMENTI, CAPITOLATI

Per tutto quanto non sia in opposizione con le indicazioni del Contratto e del presente Capitolato, l'esecuzione dell'Appalto è soggetta nell'ordine all'osservanza delle seguenti norme:

- . Circolare Ministero dell'Interno del 31 Agosto 1978, n. 31
- . L. 646/1982
- . L. 687/1984
- . L. 46/1990
- . L. 55/1990
- . D. P. R. 554/1999
- . D. P. R. 34/2000
- . D. M. LL.PP. 19 aprile 2000 n. 145, recante Capitolato Generale d'Appalto dei Lavori Pubblici
- . D. Lgs. 163/2006
- . D. P. R. 207/2010
- . D. Lgs. 50/2016, integrato e modificato dal D.Lgs. 56/2017
- . Successive modifiche e integrazioni alle norme sopra elencate.

La sottoscrizione del Contratto e del Capitolato da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di conoscenza delle Leggi, del Regolamento e del Capitolato Generale suddetti e di incondizionata loro accettazione. In particolare l'Appaltatore, all'atto della firma del Contratto, dovrà specificatamente accettare per iscritto, a norma degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, le clausole contenute nelle suddette disposizioni di legge e regolamenti o nel Capitolato.

L'Appaltatore accetta inoltre che l'Ente Appaltante possa richiedere in sede di liquidazione finale la prova di avere ottemperato al pagamento dei materiali approvvigionati per l'esecuzione dell'opera e si impegna a fornire periodiche indicazioni sull'acquisto di tali materiali, specificando i quantitativi acquistati e la Ditta da cui essi provengono.

Gli oneri conseguenti all'applicazione delle leggi, decreti, regolamenti, circolari ed ordinanze, vigenti alla data di stipula del contratto e di cui al presente articolo, si intendono compresi e compensati nei prezzi unitari di elenco. Qualora, nel corso Contratto, dovessero intervenire leggi, decreti, regolamenti, circolari ed ordinanze, la cui osservanza dovesse modificare gli oneri a carico dell'Appaltatore all'atto dell'offerta, l'incidenza di detti oneri verrà valutata ai sensi dell'art. 136 del D.P.R. 554/1999, come modificato dal D.Lgs. 50/2016 e D.Lgs. 56/2017, mediante redazione di nuovi prezzi in aggiunta o in detrazione a quelli di elenco, a seconda che la modifica degli oneri a carico dell'Appaltatore determini un aggravio o una diminuzione degli stessi.

CAPO 8 - CRITERI CONTABILI PER LA LIQUIDAZIONE DEI LAVORI

ART. 36 - SISTEMI DI MISURAZIONE

L'importo effettivo delle opere verrà determinato a misura e a corpo; eventuali lavori in economia, da determinarsi esclusivamente dalla Direzione Lavori, non potranno che riguardare lavori non suscettibili di esatta valutazione.

I lavori saranno liquidati in base alle norme fissate dal progetto anche se le misure di controllo rilevate dagli incaricati dovessero risultare spessori, lunghezze e cubature effettivamente superiori.

Soltanto nel caso che la Direzione Lavori abbia ordinato per iscritto maggiori dimensioni se ne terrà conto nella contabilizzazione. In nessun caso saranno tollerate dimensioni minori di quelle ordinate, le quali potranno essere motivo di rifacimento a carico dell'Impresa. Le misure saranno prese in contraddittorio mano a mano che si procederà all'esecuzione dei lavori e riportate su appositi libretti che saranno firmati dagli incaricati dalla Direzione Lavori e dall'Impresa. Quando per il progredire dei lavori, non risulteranno più accertabili o riscontrabili le misurazioni delle lavorazioni eseguite, l'Appaltatore è obbligato ad avvisare la Direzione Lavori con sufficiente preavviso.

ART. 37 - VALUTAZIONE DEI LAVORI A CORPO

L'esecuzione delle lavorazioni o delle provviste il cui corrispettivo è previsto a corpo è regolato nel suo insieme da un prezzo a corpo stabilito dall'Appaltatore nella sua offerta. Si intende quindi compensata con esso la consistenza delle lavorazioni o delle provviste (in quantità e qualità) non inferiore a quella dettagliata nel Computo metrico.

Questo prezzo stabilito dall'Appaltatore secondo calcoli di sua convenienza dovrà tenere conto di tutte le spese, sia dirette che indirette, conseguenti alla verifica generale dell'opera e alla sua realizzazione, comprese le spese generali, l'utile, il costo dei disegni di dettaglio da consegnarsi nel numero di copie richiesto, della fornitura dei mezzi d'opera, dei materiali e loro lavorazione, del carico, trasporto e scarico dei materiali, dazi, cali, perdite, e quanto altro occorrente, delle opere provvisorie, le assicurazioni ed imposte, l'allestimento del cantiere, dell'esecuzione di eventuali ulteriori prove sui materiali sia in stabilimento che dopo la loro messa in opera ancorché non prescritte dal presente capitolato speciale ma ritenute necessarie per stabilire la idoneità dei materiali e dei componenti, di assicurazioni di ogni genere e le prestazioni di ogni natura sino al Collaudo definitivo, senza pregiudizio alcuno per la garanzia decennale di cui all'art. 1669 del Codice Civile.

Il prezzo a corpo comprende, pertanto, non solo tutti i lavori esplicitamente contemplati nel progetto ma anche quelle opere o prestazioni non espressamente previste, ma che si rendano necessarie per dare l'opera compiuta a regola d'arte e in perfetto stato di funzionamento rispondente pienamente ai requisiti prescritti.

Il direttore dei lavori procederà all'annotazione dei lavori a corpo a norma dell'art. 159 del D.P.R. 554/1999, come modificato dal D.Lgs. 50/2016 e dal D.Lgs. 56/2017, ed in particolare procederà a valutazioni autonome dei lavori eseguiti per controllare l'attendibilità attraverso il riscontro con il Computo metrico estimativo.

In caso di eccesso la quantità da contabilizzare - se non ordinata dalla Direzione Lavori - sarà quella prevista in progetto, in caso di difetto - salvo la verifica ed accettazione della corretta esecuzione da parte della Direzione Lavori - verrà contabilizzata la quantità effettivamente eseguita.

ART. 38 - VALUTAZIONE DEI LAVORI A MISURA

Le lavorazioni da valutare a misura dovranno essere computate secondo i criteri riportati di seguito.

Tutti i prezzi dei lavori valutati a misura sono comprensivi delle spese per il carico, la fornitura, il trasporto, la movimentazione in cantiere e la posa in opera dei materiali includendo, inoltre, le spese per i macchinari di qualsiasi tipo (e relativi operatori), le opere provvisorie, le assicurazioni ed imposte, l'allestimento dei cantieri, le spese generali, l'utile dell'Appaltatore e quanto altro necessario per la completa esecuzione dell'opera in oggetto.

Viene quindi fissato che tutte le opere incluse nei lavori a misura elencate di seguito si intenderanno eseguite con tutte le lavorazioni, i materiali, i mezzi e la mano d'opera necessari alla loro completa corrispondenza con le prescrizioni progettuali e contrattuali, con le indicazioni della Direzione Lavori, con le norme vigenti e con quanto previsto dal presente Capitolato senza altri oneri aggiuntivi, da parte della Stazione Appaltante, di qualunque tipo.

Il prezzo stabilito per i vari materiali e categorie di lavoro è comprensivo, inoltre, dell'onere per l'eventuale posa in opera in periodi di tempo diversi, qualunque possa essere l'ordine di arrivo in cantiere dei materiali forniti dall'Appaltatore.

Per le lavorazioni e forniture appaltate a misura l'importo previsto nel contratto può variare, tanto in più quanto in meno, secondo la quantità effettivamente eseguita.

ART. 39 - PREZZI CONTRATTUALI - CONDIZIONI GENERALI - QUOTE DI INCIDENZA

I Prezzi unitari in base ai quali verranno pagati i lavori appaltati a misura, a corpo e in economia sono comprensivi di tutti gli oneri ed obblighi richiamati nel presente Capitolato e negli altri atti contrattuali che l'Appaltatore dovrà sostenere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte nei tempi e modi prescritti, intendendosi nei Prezzi unitari compreso ogni compenso per tutti gli oneri che l'Appaltatore dovesse sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente indicati.

Sono comprensivi nei Prezzi unitari gli oneri per la sicurezza derivanti dal porre in essere i provvedimenti, nonché le relative procedure, gli apprestamenti e le attrezzature atti a garantire, per tutta la durata dei lavori, il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori individuate nel D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

L'esecuzione dell'opera indicata dovrà, comunque, avvenire nella completa applicazione della disciplina vigente relativa alla materia, includendo tutte le fasi contrattuali, di progettazione, di messa in opera, di prevenzione infortuni e tutela dei lavoratori, della sicurezza, ecc. includendo qualunque altro aspetto normativo necessario al completamento dei lavori nel rispetto delle specifiche generali e particolari già citate.

I prezzi contrattualmente definiti sono accettati dall'Appaltatore nella più completa ed approfondita conoscenza delle quantità e del tipo di lavoro da svolgere rinunciando a qualunque altra pretesa di carattere economico che dovesse derivare da errata valutazione o mancata conoscenza dei fatti di natura geologica, tecnica, realizzativa o normativa legati all'esecuzione dei lavori.

Queste norme si applicano per tutti i lavori indicati dal presente Capitolato e che saranno, comunque, verificati in contraddittorio con l'Appaltatore; si richiama, in tal senso, l'applicazione dell'*Elenco prezzi unitari. Descrizione delle opere e prescrizioni tecniche* di seguito inserito.

ART. 40 - NOLEGGI

Le macchine e gli attrezzi dati a noleggio debbono essere in perfetto stato di servibilità, e provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento.

Oltre ai macchinari di proprietà, sono a carico esclusivo dell'Impresa appaltatrice il noleggio, la manutenzione degli attrezzi e delle macchine.

Il prezzo comprende gli oneri relativi alla mano d'opera, al combustibile, ai lubrificanti, ai materiali di consumo, all'energia e tutto quanto occorre per il funzionamento delle macchine.

CAPO 9 - CARATTERISTICHE DELLE OPERE EDILIZIE

ART. 41 - OPERE, PROVVISTE E CAMPIONI

L'Impresa dovrà attenersi scrupolosamente a tutte le condizioni e prescrizioni contenute nel presente Capitolato Speciale e nei Capitolati Speciali tipo dei lavori edili e degli impianti, editi dal Ministero LL. PP., Servizio Tecnico Centrale, per le voci eventualmente mancanti, come pure alle indicazioni che riceverà dalla Direzione Lavori in tempo utile e ogni qualvolta se ne presenterà la necessità.

L'Impresa dovrà eseguire "a regola d'arte" tutte indistintamente le opere in appalto, provvedendo a tutti i lavori e le provviste occorrenti per dare le opere completamente ultimate in ogni loro parte, anche quando queste non siano dettagliatamente descritte in questo Capitolato.

Dovrà altresì provvedere all'esecuzione di campioni di tutte le opere che saranno richieste dalla Direzione Lavori, ottenerne l'approvazione preventiva e quindi attenersi scrupolosamente ad esse nell'esecuzione dei lavori.

Quelle opere e provviste che eventualmente non riscontrassero l'approvazione a giudizio insindacabile della Direzione Lavori, saranno rifiutate e dovranno essere rifatte o sostituite a totale spese dell'Impresa.

La Direzione Lavori potrà altresì provvedere, a spese dell'Impresa, all'esecuzione dei campioni a cui l'Impresa stessa non avesse provveduto come richiesto.

La conservazione dei campioni accettati e controfirmati dalla Direzione Lavori e dall'Impresa dovrà essere effettuata nell'Ufficio dell'Ente Appaltante riservato alla Direzione Lavori, presso il cantiere. La campionatura dei materiali deve essere approvata dalla Direzione Lavori.

ART. 42 - QUALITÀ E PROVENIENZA DEI MATERIALI

Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel Capitolato Speciale di Appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso Capitolato. Per quanto concerne gli aspetti procedurali ed i rapporti tra la Stazione appaltante e l'Appaltatore, per quanto non diversamente previsto dalle disposizioni contrattuali, si fa riferimento esplicito alla disciplina del Regolamento di cui al D.P.R. 207/2010, come modificato dal D.Lgs. 50/2016 e dal D.Lgs. 56/2017.

L'Impresa dovrà impiegare materiali delle migliori qualità oggi in commercio; dovrà indicarne la provenienza e posarli in opera soltanto ad accettazione avvenuta da parte della Direzione lavori. Quelli rifiutati dovranno essere subito asportati dal Cantiere.

La qualità dei materiali più sotto elencati dovrà corrispondere alle prescrizioni tecniche contenute nei Capitolati Speciali tipo per le opere edilizie del Ministero dei LL.PP., che l'Impresa dichiara di conoscere e accettare:

- Acqua, calce, leganti idraulici, gesso
- Sabbia, ghiaia, pietre naturali, marmi
- Materiali ferrosi e metalli vari
- Legnami
- Colori e vernici
- Materiali diversi
- Lattoneria.

CAPO 10 - DISCIPLINARE DEI LAVORI

ART. 43 - PRESCRIZIONI TECNICHE

L'Appalto prevede la fornitura e la posa in opera "alla regola dell'arte" di tutto quanto occorre (anche se non esplicitamente citato) per la realizzazione dell'intervento di manutenzione straordinaria che prevede il ripristino e la messa in sicurezza della pavimentazione bituminosa delle principali Strade Comunali che attraversano il territorio del Comune di Denice (AL); in particolare: la Riparazione dell'avvallamento sulla S.C. per Monastero Bormida (in Regione Valbelle), il Rifacimento del tappeto d'usura, con rettifiche e parziale ricarico (il più importante sulla S.C. per Roccaverano, nei pressi di Regione Buri), per tratti saltuari delle S.C. per Mombaldone - S.C. per Roccaverano - S.C. Gorghi - S.C. Poggio, la Riparazione delle buche sulle S.C. per Mombaldone - S.C. per Roccaverano - S.C. Gorghi - S.C. Poggio.

Tutti i materiali e le attrezzature in uso nel cantiere dovranno possedere le necessarie marcature ed essere perfettamente funzionanti e i lavori dovranno essere realizzati da personale qualificato nel settore edile, in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge per ogni specifica mansione. Il personale dovrà attenersi alle prescrizioni normative in materia di sicurezza nei cantieri edili (D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.).

L'eventuale fornitura dell'energia elettrica e dell'acqua per il funzionamento del cantiere saranno a carico della Ditta appaltatrice; l'eventuale impianto elettrico dovrà essere realizzato da operatori qualificati, conforme alle relative norme di sicurezza e dotato del necessario impianto di messa a terra.

Le operazioni di scavo dovranno essere condotte con molta cautela e precisione, in modo da non danneggiare il territorio (con la vegetazione) e i manufatti al contorno.

Per quanto riguarda l'analisi e la descrizione puntuale delle singole opere che costituiscono l'intervento in oggetto, si rimanda al successivo **CAPO 11**.

CAPO 11 - ELENCO PREZZI UNITARI

Art. 1.1

preparazione di pavimentazione bituminosa esistente, per la riparazione di buche o screpolature, mediante lavatura energica e scopatura atta ad asportare le materie terrose e sabbiose, compreso estirpamento dell'erba esistente, allontanamento dei detriti e ogni prestazione manuale e mezzo d'opera, per superficie dei rappezzi oltre il 50% del tratto di pavimentazione da riparare

al mq. 1,44 € (uno/44 Euro)

Art. 1.2

provvista sul luogo di impiego di misto granulare stabilizzato a cemento per ripristini o risanamenti, confezionato con inerti provenienti dalla frantumazione di idonee rocce e grossi ciottoli, la cui curva granulometrica sia collocata all'interno del Fuso Anas 1981, premiscelato con idoneo impasto con aggiunta di kg. 50 al mc. di cemento tipo 325, di kg. 75 al mc. di filler e con resistenza a compressione a 7 giorni compresa tra 25 e 45 kg./cmq.; la miscela degli inerti dovrà avere una perdita percentuale in peso alla Prova Los Angeles inferiore o uguale a 30; successiva stesa anche a mano per la formazione di strato regolare secondo le indicazioni della D.L., compresi gli eventuali ricarichi durante la cilindatura e ogni altro intervento per regolarizzare la sagoma dello strato; la densità in sito dovrà essere uguale o maggiore al 97% di quella ottima determinata in laboratorio (a.as.h.o. modificata); per ogni mc. dato in opera costipato, esclusa la compattazione

al mc. 65,61 € (sessantacinque/61 Euro)

Art. 1.3

compattazione con rullo pesante o vibrante di strato di fondazione in misto granulare, mediante cilindatura a strati separati sino a raggiungimento di compattezza giudicata idonea dalla D.L., per spessore finito fino a 30 cm.

al mq. 1,30 € (uno/30 Euro)

Art. 1 . 4

provvista e stesa di emulsione bituminosa cationica al 65% di bitume modificato in ragione di kg. 0,800/mq., per ancoraggio dello strato di collegamento
al mq. 0,90 € (zero/90 Euro)

Art. 1 . 5

provvista e stesa di conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder), conforme alle norme e prescrizioni tecniche approvate con D.G.C. della Città di Torino del 28/11/2000, steso in opera con vibrofinitrice a perfetta regola d'arte secondo la vigente normativa e le eventuali indicazioni della D.L., compreso l'onere della compattazione con rullo statico o vibrante con effetto costipante non inferiore a 12 t., esclusa la provvista e stesa dell'emulsione bituminosa di ancoraggio, per spessore finito compresso pari a 4 cm.
al mq. 6,03 € (sei/03 Euro)

Art. 1 . 6

provvista e stesa di emulsione bituminosa cationica al 65% di bitume modificato in ragione di kg. 0,800/mq., per ancoraggio del tappeto allo strato di base
al mq. 0,90 € (zero/90 Euro)

Art. 1 . 7

provvista e stesa in opera a tappeto con vibrofinitrice di conglomerato bituminoso per strato di usura, conforme alle norme e prescrizioni tecniche approvate con D.G.C. della Città di Torino del 28/11/2000, steso a perfetta regola d'arte secondo la normativa vigente e le eventuali indicazioni della D.L., compreso l'onere della compattazione con rullo statico o vibrante con effetto costipante non inferiore a 12 t., esclusa la preparazione della massicciata sottostante e la provvista e stesa dell'emulsione bituminosa di ancoraggio, per spessore finito compresso pari a 4 cm.
al mq. 6,58 € (sei/58 Euro)

Art. 2 . 1

esecuzione di scotico dello strato superficiale del terreno, con adeguati mezzi meccanici, per profondità fino a 30 cm., compresa l'asportazione di cespugli e sterpaglie e la sistemazione entro l'area di cantiere (in accordo con D.L.), in assenza di alberi
al mc. 4,89 € (quattro/89 Euro)

Art. 2 . 2

provvista e stesa a macchina di misto granulare anidro per fondazioni stradali, conforme alle norme vigenti, composto di grossa sabbia e ciottoli di dimensioni non superiori a 12 cm., assolutamente scevro di materie terrose e organiche e con minima quantità di materie limose o argillose, esclusa compattazione, compresa regolarizzazione con materiale fine secondo i piani stabiliti, per spessore compresso pari a 20 cm.
al mq. 6,29 € (sei/29 Euro)

Art. 2 . 3

compattazione con rullo pesante o vibrante di strato di fondazione in misto granulare anidro, mediante cilindratura a strati separati sino a raggiungimento di compattezza giudicata idonea dalla D.L., per spessore finito fino a 30 cm.
al mq. 1,30 € (uno/30 Euro)

Art. 2 . 4

preparazione di pavimentazione bituminosa esistente, per la riparazione di buche o screpolature, mediante lavatura energica e scopatura atta ad asportare le materie terrose e sabbiose, compreso estirpamento dell'erba esistente, allontanamento dei detriti e ogni prestazione manuale e mezzo d'opera, per la stesa di tappeto
al mq. 0,70 € (zero/70 Euro)

Art. 2 . 5

provvista e stesa di emulsione bituminosa cationica al 65% di bitume modificato in ragione di kg. 0,800/mq., per ancoraggio dello strato di collegamento allo strato di base
al mq. 0,90 € (zero/90 Euro)

Art. 2 . 6

provvista e stesa a mano di conglomerato bituminoso (binder) per strato di collegamento (ripristini e ricarichi), conforme alle prescrizioni della città, compreso l'onere della cilindratura con rullo statico o vibrante con effetto costipante non inferiore a 12 t., per spessore compresso pari a 5 cm.
al mq. 11,29 € (undici/29 Euro)

Art. 2 . 7

provvista e stesa a mano a una ripresa di conglomerato bituminoso (binder) per strato di collegamento (per ripristino o ricarico), conforme alle prescrizioni della città, compreso l'onere della cilindratura con rullo statico o vibrante con effetto costipante non inferiore a 12 t., per spessore compresso pari o oltre 14 cm.
al mq. 31,60 € (trentuno/60 Euro)

Art. 2.8

provvista e stesa di emulsione bituminosa cationica al 65% di bitume modificato in ragione di kg. 0,800/mq., per ancoraggio del tappeto allo strato di base
al mq. 0,90 € (zero/90 Euro)

Art. 2.9

provvista e stesa in opera a tappeto con vibrofinitrice di conglomerato bituminoso per strato di usura, conforme alle norme e prescrizioni tecniche approvate con D.G.C. della Città di Torino del 28/11/2000, steso a perfetta regola d'arte secondo la normativa vigente e le eventuali indicazioni della D.L., compreso l'onere della compattazione con rullo statico o vibrante con effetto costipante non inferiore a 12 t., esclusa la preparazione della massicciata sottostante e la provvista e stesa dell'emulsione bituminosa di ancoraggio, per spessore finito compresso pari a 4 cm.
al mq. 6,58 € (sei/58 Euro)

Art. 3.1

preparazione di pavimentazione bituminosa esistente, per la riparazione di buche o screpolature, mediante lavatura energica e scopatura atta ad asportare le materie terrose e sabbiose, compreso estirpamento dell'erba esistente, allontanamento dei detriti e ogni prestazione manuale e mezzo d'opera, per superficie dei rappezzi fino al 50% del tratto di pavimentazione da riparare
al mq. 0,92 € (zero/92 Euro)

Art. 3.2

provvista e stesa a mano di misto granulare bitumato (tout-venant) per la riparazione di buche e cedimenti e per ripristini, composto da inerti di torrente, fiume, cava, o proveniente dalla frantumazione di roccia serpentinosi di dimensioni max di 40 mm., contenente almeno il 35% di frantumato di cava trattato con bitume conformemente alle prescrizioni della città attualmente vigenti per quanto concerne granulometria e dosatura, compresa emulsione bituminosa di ancoraggio al fondo e cilindatura con rullo compressore statico o vibrante con effetto costipante non inferiore a 12 t., per spessore compresso pari a 10 cm.
al mq. 20,00 € (venti/00 Euro)

Denice, 02/05/2017

Il sindaco *pro tempore*



Il tecnico progettista

